

OGGETTO	PROPOSIZIONE ATTO DI PRECETTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' PAST S.R.L IN LIQUIDAZIONE PER RECUPERO SOMME DI CUI AL DECRETO INGIUNTIVO ESECUTIVO DEL TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA N. 891/2010 E DI CUI ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA N. 1297/2014. AFFIDAMENTO INCARICO DIFENSIVO.
----------------	--

DELIBERAZIONE N. 87 DEL 25 / 09 / 2018

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE (CORAP)**

PREMESSO che:

- con legge regionale n. 38 del 24/12/2001 e s.m.i. la Regione Calabria ha disciplinato il regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale;
- con legge regionale n. 24 del 16/05/2013 è stato disciplinato il "Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità";
- ai sensi dell'art. 5, comma 4, della predetta Legge n. 24/2013 il CORAP subentra, fra l'altro, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dei Consorzi industriali;
- con DPGR della Regione Calabria n. 112 del 15/06/2016, in esecuzione a quanto disposto dalla legge regionale n. 24/2013, si è proceduto alla propria nomina quale Commissario Straordinario unico per l'accorpamento dei cinque Consorzi Industriali della Calabria nel Corap;
- con DPGR della Regione Calabria n. 115 del 29/06/2016, è stato formalmente istituito il CORAP, quale ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, mediante l'accorpamento nel Consorzio ASI di Catanzaro degli altri quattro Consorzi provinciali regolamentati dalla Legge Regionale n. 38 del 24/12/2001, con conseguente cambio della denominazione e contestualmente sono stati confermati in capo al Commissario Straordinario già nominato con DPGR n. 112 del 15/06/2016 tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nelle more della conclusione delle procedure successive all'accorpamento;
- con Decreto commissariale n. 47 del 04/04/2017 è stata confermata l'istituzione dell'Avvocatura unitaria consortile;
- il Tribunale civile di Reggio Calabria, in accoglimento del ricorso per decreto ingiuntivo presentato dal già Consorzio Asireg, ha emesso il decreto ingiuntivo n. 891/2010 depositato il 30/07/2010 con cui il predetto Tribunale ha ingiunto all'impresa PAST S.r.l. in liquidazione il pagamento in favore del ricorrente Consorzio della somma di Euro 82.592,44 - a titolo di rimborso spese collaudatori ex art. 21 CSA - oltre interessi legali, spese e competenze della procedura monitoria per come liquidate nello stesso decreto;
- con sentenza n. 1297/2014 pubblicata il 14/08/2014 e munita di formula esecutiva il 19/09/2014, il Tribunale civile di Reggio Calabria, a definizione del giudizio R.G. n. 4263/2010, ha rigettato l'opposizione svolta dalla società PAST S.r.l. in liquidazione avverso il decreto ingiuntivo n. 891/2010 e, per l'effetto, ha confermato lo stesso decreto ingiuntivo condannando parte opponente alla rifusione delle spese di lite nei confronti di parte opposta liquidate come da dispositivo della predetta sentenza;
- con nota consortile prot. Asireg n. 3158 del 29/07/2015, rimasta priva di riscontro, è stata diffidata la summenzionata società al pagamento di quanto dovuto in forza del decreto ingiuntivo n. 891/2010 e della sentenza n. 1297/2014;

PRESO ATTO che la società PAST S.r.l. in liquidazione risulta, a tutt'oggi, inadempiente al pagamento delle somme di cui al suddetto decreto ingiuntivo n. 891/2010 divenuto esecutivo e delle somme liquidate a titolo di spese processuali con la sentenza del Tribunale civile di Reggio Calabria n. 1297/2014;

VISTI:

- il parere dei Legali interni Avv.ti Ernesto Scola e Maria Gabriella D'Ottavio;

- la nota del 18/09/2018 dell'Avv. Ernesto Scola, Coordinatore dell'Avvocatura unitaria consortile;
- gli atti di ufficio inerenti la presente vertenza;

RITENUTO, pertanto:

- di non avvalersi delle procedure di mediazione e di procedere con atto di precetto nei confronti della società PAST S.r.l. in liquidazione per il recupero delle somme di cui al decreto ingiuntivo esecutivo del Tribunale civile di Reggio Calabria n. 891/2010 e delle somme liquidate a titolo di spese processuali con la sentenza del Tribunale civile di Reggio Calabria n. 1297/2014, il tutto oltre ogni altra somma dovuta successivamente maturata, ponendo in essere, altresì, ogni eventuale azione esecutiva di pignoramento che si renda necessaria, per la tutela dei diritti e degli interessi del CORAP;
- di conferire apposito incarico di patrocinio e mandato alle liti ai Legali interni Avv. Ernesto Scola del Foro di Crotona ed Avv. Maria Gabriella D'Ottavio del Foro di Reggio Calabria, congiuntamente e disgiuntamente, autorizzandoli, sin da ora, a compiere ogni successiva e/o ulteriore azione connessa al procedimento di che trattasi, stabilendo che il compenso spettante ai predetti, calcolato una sola volta, viene determinato, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento approvato con Decreto commissariale n. 47/2017, considerando i valori medi di cui alla relativa tabella ex D.M. n. 55 del 10/03/2014 successivamente modificato dal D.M. n. 37 del 08/03/2018, per lo scaglione di riferimento da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00;
- poiché la vertenza si svolgerà in luogo in cui non vi sono Uffici dell'Avvocatura unitaria consortile ed in considerazione della mole di lavoro dell'Ufficio Legale interno, di nominare quale Legale domiciliatario e sostituto processuale nel suddetto atto di precetto e nell'eventuale giudizio di opposizione l'Avv. Giuseppe De Luca del Foro di Paola, iscritto nella *short list* degli avvocati esterni del CORAP, concordando, in via pattizia, con lo stesso Professionista l'importo onnicomprensivo di Euro 250,00 oltre accessori ed oneri come per legge ed eventuali spese vive, per la domiciliazione e l'attività di sostituzione di udienza da espletarsi nel giudizio di opposizione;

DELIBERA

- A. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono riportate per intero.
- B. Di procedere con atto di precetto nei confronti della società PAST S.r.l. in liquidazione per il recupero delle somme di cui al decreto ingiuntivo esecutivo del Tribunale civile di Reggio Calabria n. 891/2010 e delle somme liquidate a titolo di spese processuali con la sentenza del Tribunale civile di Reggio Calabria n. 1297/2014, il tutto oltre ogni altra somma dovuta successivamente maturata, ponendo in essere, altresì, ogni eventuale azione esecutiva di pignoramento che si renda necessaria, per la tutela dei diritti e degli interessi del CORAP.
- C. Di conferire apposito incarico di patrocinio e mandato alle liti ai Legali interni Avv. Ernesto Scola del Foro di Crotona ed Avv. Maria Gabriella D'Ottavio del Foro di Reggio Calabria, congiuntamente e disgiuntamente, autorizzandoli, sin da ora, a compiere ogni successiva e/o ulteriore azione connessa al procedimento di che trattasi, stabilendo che il compenso spettante ai predetti, calcolato una sola volta, viene determinato, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento approvato con Decreto commissariale n. 47/2017, considerando i valori medi di cui alla relativa tabella ex D.M. n. 55 del 10/03/2014 successivamente modificato dal D.M. n. 37 del 08/03/2018, per lo scaglione di riferimento da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00.
- D. Di nominare quale Legale domiciliatario e sostituto processuale nel suddetto atto di precetto e nell'eventuale giudizio di opposizione l'Avv. Giuseppe De Luca del Foro di Paola, iscritto nella *short list* degli avvocati esterni del CORAP, concordando, in via pattizia, con lo stesso Professionista l'importo onnicomprensivo di Euro 250,00 oltre accessori ed oneri come per legge ed eventuali spese vive, per la domiciliazione e l'attività di sostituzione di udienza da espletarsi nel giudizio di opposizione.

E. Di autorizzare i competenti Uffici ad effettuare tutti i successivi adempimenti connessi e consequenziali alla presente deliberazione e le relative spese, imputandole alle corrispondenti voci di bilancio.

Dott.ssa Rosaria Guzzo

